DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO, SU INIZIATIVA PRIVATA, DELLA "PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE, IVI COMPRESA LA GESTIONE E LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)"

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 176 (1343 R.G.) del 10.12.2020, il Comune di Figline e Incisa Valdarno ha disposto di affidare in partenariato pubblico privato i servizi energetici per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune.

La Giunta del Comunale di Figline e Incisa Valdarno, con delibera n. 210 del 19-12-2019 ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal RTI Costituendo composto dalla società Enel Sole S.r.l. (mandataria) e la società Masterelettric srl (mandante), il quale, ai sensi della presente procedura, assume il ruolo di Promotore.

L'appalto è un appalto misto di servizi, forniture e lavori ai sensi dell'art. 28 del d.lgs 50/2016 e aggiudicato secondo le disposizioni applicabili agli appalti di servizi, essendo il servizio l'oggetto principale del contratto. I lavori (Interventi di riqualificazione energetica degli impianti OG10, Allegato A D.P.R. 207/2010) sono accessori rispetto all'oggetto principale.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 59, 60, 95, 183 comma 15 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), ponendo a base di gara la prefatta proposta progettuale, dichiarata di pubblico interesse dal Comune di Figline e Incisa Valdarno.

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è Figline e Incisa Valdarno codice NUTS ITI14.

CIG 849449897F CUI S06396970482202000005 CUP F95B19002420005

Il **Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice**, è l'arch. Roberto Calussi Responsabile Area Gestione e Sviluppo del territorio del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

1.1.SISTEMA INFORMATICO

La procedura di gara si svolge in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del Codice: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana—accessibile all'indirizzo: https://start.toscana.it/.

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel presente disciplinare, nel D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n.38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla

sicurezza e regolarità del lavoro) e nelle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: https://start.toscana.it/- nella sezione Normativa.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario:

- a) la previa registrazione al Sistema con le modalità successivamente indicate;
- b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005 ovvero il possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione e al momento della presentazione offerte, risulti in corso di validità ovvero non risulti scaduto, revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presenti nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica". La stazione appaltante utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1. Bando di gara;
- 2. Disciplinare di gara;
- 3. Allegato 1 al disciplinare di gara "Modello A.1";
- 4. Allegato 2 al disciplinare di gara "Modello A.2";
- 5. Allegato 3 al disciplinare di gara "Dichiarazione segreti tecnici e commerciali";
- 6. Il progetto di fattibilità redatto dal Promotore RTI Costituendo composto dalla società Enel Sole S.r.l. (mandataria) e la società Masterelettric srl (mandante), approvato con delibera della Giunta comunale di Figline e Incisa Valdarno n. Numero 210 del 19-12-2019;
- 7. Codice di comportamento dei dipendenti;
- 8. File editabile schema di formulario DGUE adattato al Codice;
- 9. Dichiarazione di sopralluogo;
- 10. "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici", sottoscritto in data 10/10/2019 dal Comune di Figline e Incisa Valdarno con la Prefettura di Firenze:
- 11. Modulo offerta tecnica criterio 3 subcriterio 3.4;
- 12. Modulo offerta tecnica criterio 3 subcriterio 3.5;
- 13. Modulo offerta tecnica criterio 4 subcriterio 4.1.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://start.toscana.it.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da formulare attraverso l'apposita funzione "Richiesta chiarimenti" disponibile nella pagina di dettaglio della gara sul sistema telematico START, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella pagina di dettaglio della presente gara nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione all'indirizzo internet http://start.toscana.it.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara tra stazione appaltante e operatore economico, ad eccezione delle comunicazioni ex art. 76 comma 5, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente o alla stazione appaltante e accessibile previa identificazione al sistema START. Le comunicazioni inviate dalla Stazione appaltante sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale". L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate

Attenzione: Il sistema telematico START utilizza la casella denominata <u>noreply@start.toscana.it</u> per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica.

3. OGGETTO PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il Partenariato Pubblico-Privato è costituito da un unico lotto stante la particolare inscindibilità della prestazione ed al fine di ottenere economie di mercato.

Tabella n. 1 – Oggetto del Partenariato Pubblico-Privato

n.	Descrizione servizi/beni	CPV		Importo
1	Servizio di efficientamento energetico e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione	50232100-1	P	5.160.000,00 €
Importo totale a base di gara				5.160.000,00 €

P (principale) - S (secondaria)

L'importo annuo posto a base di gara è pari ad € 430.000,00 (quattrocentotrentamila/00) oltre IVA di legge. L'importo complessivo dell'affidamento (per 12 anni) è dunque pari ad € 5.160.000,00 (cinquemilionicentosessantamila/00) oltre IVA di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 24.638,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e **non è soggetto a ribasso, connessi ai lavori**.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 671.652,00 calcolati sulla base dei seguenti elementi:

COSTO MANODOPERA	COSTO COMPLESSIVO PER 12 ANNI
COSTO MANODOPERA PER SERVIZI	480.354,00 €
COSTO MANODOPERA PER LAVORI	191.298,00 €
COSTO TOTALE MANODOPERA	671.652,00 €

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata del servizio è di 12 anni, decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio.

Le opere dovranno essere realizzate secondo la tempistica dal cronoprogramma a base di gara (elaborato denominato DELIBERA_Num_210__Allegato9_8 - CRONOPROGRAMMA-signed.pdf).

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice e comunque per un massimo di 12 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 5.590.000,00 al netto di Iva.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. *I*n caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità di cui al punto 10) del precedente Paragrafo 2.1 DOCUMENTI DI GARA, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della 1. 190/2012.

Il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto a norma dell'art. 3, comma 7 d.l. n.76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Questa stazione appaltante effettuerà le verifica sul possesso dei requisiti con le modalità prescritte nel presente disciplinare considerato che la deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell'ANAC del 17.2.2016 n. 157, all'art. 9 comma 1 bis, per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiori a Euro 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità e che alla data di pubblicazione del bando di gara non risulta essere stata pubblicata la suindicata deliberazione.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti verrà inviata, mediante il sistema START, apposita richiesta con la quale si individua il termine entro il quale la documentazione idonea alla suddetta comprova deve pervenire all'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per la seguente categoria: Settore «A» (impianti elettrici).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

<u>Per la comprova</u> del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

b) Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 516.000,00 IVA esclusa, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del servizio. Tale requisito è richiesto al fine di garantire all'Amministrazione che i concorrenti possiedano un'organizzazione aziendale che permetta di soddisfare gli obblighi del partenariato e

consentire la selezione di un operatore affidabile, in considerazione della durata pluriennale della stessa.

<u>La comprova del requisito</u> è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice mediante:

- bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività** da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a. Progettazione degli interventi di efficientamento energetico e adeguamento normativo Il concorrente deve essere in possesso:
 - **c.1.1)** di **attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA)** di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, per prestazioni di progettazione e costruzione con riferimento alle seguenti categorie
 - **OG10** "Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione" **classifica III**.

OPPURE

In alternativa al c.1.1) e c.1.3).

- **c.1.2)** Qualora il concorrente non disponga dei requisiti previsti per la progettazione, ovvero sia in possesso di attestazione SOA relativamente alla sola costruzione, per potere partecipare alla presente procedura dovrà INDICARE uno o più soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del Codice cui affidare l'attività di progettazione, in possesso dei seguenti requisiti:
 - fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell'importo dei lavori desumibile dal quadro economico di progetto posto a base di gara (importo dei lavori pari a € 984.005,00, quindi importo del fatturato pari a € 1.968.010,00);
 - essere iscritto/i all'ordine degli ingegneri/architetti o all'ordine dei periti secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, relativamente alla progettazione degli interventi di adeguamento ed efficientamento degli impianti elettrici ed è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice.
 - Per le imprese di progettazione (società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili), è necessaria l'iscrizione al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio, per attività d'impresa pertinente con l'appalto in oggetto.
 - avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori riconducibili alla categoria di opere "IMPIANTI" ID

"IA.03", di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. del Ministero della Giustizia 17/06/2016, per un importo globale non inferiore a € 984.005,00. I servizi di ingegneria, che concorrono al cumulo del requisito sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero, la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

<u>La comprova del requisito</u> è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale informatico o duplicato informatico firmato digitalmente o copia informatica conforme all'originale analogico rilasciato da un pubblico ufficiale dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia informatica dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art.19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia informatica dei contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art.19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma.
- avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori riconducibili alla categoria di opere "IMPIANTI" ID "IA.03", di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. del Ministero della Giustizia 17/06/2016, per un importo totale non inferiore a € 393.602,00, e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento. I servizi di ingegneria, che concorrono al cumulo del requisito sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero, la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

<u>La comprova del requisito</u> è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale informatico o duplicato informatico firmato digitalmente o copia informatica conforme all'originale analogico rilasciato da un pubblico ufficiale dei certificati

- rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia informatica dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art.19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia informatica dei contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art.19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma.
- Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria), è richiesto il requisito di un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni) nella misura minima di 2 unità con le funzioni di progettista.
- Per i professionisti singoli e associati è richiesto il requisito di un numero minimo di 2 tecnici con le funzioni di progettista, direttore lavori/coordinatore della sicurezza

I requisiti di cui all'art. 83, comma 1 lett. b e c) del Codice, devono essere posseduti dai progettisti indicati (in forma singola, associata o consorziata) nonché di quelli facenti parte dello staff del concorrente.

Saranno esclusi dal procedimento di gara i concorrenti che indicano gli stessi progettisti, ovvero se questi risultano componenti di un raggruppamento di professionisti indicato da altre imprese, ovvero se i progettisti indicati, o anche uno di questi, è/sono, a sua/loro volta, concorrente/i alla gara quali componenti di un raggruppamento o consorzio.

OPPURE

In alternativa al c.1.1) e c.1.2).

c.1.3) della Certificazione di qualità UNI CEI 11352:2014, relativo alla progettazione ed erogazione a Terzi, con relativo finanziamento in qualità di Energy Service Company (E.S.Co), di servizi energetici integrati finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica per le attività oggetto della presente gara di Partenariato Pubblico-Privato.

<u>La comprova del requisito</u> è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI UNI CEI 11352:2014, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

b. Realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e adeguamento normativo.

Il concorrente deve essere in possesso:

- **d.1)** di attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, per prestazioni di costruzione, ovvero per progettazione e costruzione, con riferimento alle seguenti categorie:
- **OG10** "Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione" **classifica III**.

La <u>comprova del requisito</u> è fornita mediante un certificato di conformità SOA rilasciato da organismi accreditati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Qualora il concorrente non sia in possesso di SOA per prestazioni di costruzione, ovvero per progettazione e costruzione, per potere partecipare alla presente procedura dovrà INDICARE la volontà di affidare i lavori, nel rispetto di tutte le procedure previste dal Codice, a ditte qualificate in possesso dei necessari requisiti richiesti.

d.2) delle seguenti Certificazioni di Qualità:

• Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 o prove relative all'impiego di misure equivalenti.

La <u>comprova del requisito</u> è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

• Certificazione di qualità **UNI EN ISO 14001:2015** ovvero iscrizione EMAS o prove relative all'impiego di misure equivalenti.

La <u>comprova del requisito</u> è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

c. Gestione dei servizi energetici.

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio **servizi analoghi alla gestione di servizi di pubblica illuminazione**, intendendo la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, compresa la fornitura del vettore energetico, di importo complessivo non inferiore a € 258.000,00, pari al 5% (cinque per cento) del valore stimato del servizio.

<u>La comprova del requisito</u> è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale informatico o duplicato informatico firmato digitalmente o copia informatica conforme all'originale analogico rilasciato da un pubblico ufficiale dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia informatica dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art.19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia informatica dei contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art.19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma.

d. Criteri ambientali minimi (CAM).

In aggiunta ai requisiti di cui ai punti 7.3 lett. c), lett. d) e lett. e), il concorrente deve essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 27 settembre 2017

"Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica" e Decreto del Ministero dell'Ambiente del 28 marzo 2018 "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica".

<u>La comprova dei requisiti</u> è fornita mediante presentazione di idonea documentazione da parte del concorrente, come meglio specificato nei decreti CAM.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

originale informatico o duplicato informatico firmato digitalmente o copia informatica conforme all'originale analogico rilasciato da un pubblico ufficiale dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

copia informatica dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art.19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

copia informatica dei contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art.19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. a)** relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al **punto 7.2 lett. b)** relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

I requisiti di cui al **punto 7.3 lett. c)** relativi alla progettazione degli interventi di efficientamento energetico e adeguamento normativo devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito di cui al **punto 7.3 lett. d.1)** relativo alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e adeguamento normativo deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito di cui al **punto 7.3 lett. d.2)** relativo al possesso delle qualificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 e/o EMAS deve essere posseduto dalla mandataria.

Il requisito di cui al **punto 7.3 lett. e)** relativo all'esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi a servizi di gestione di pubblica illuminazione, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

I requisiti di cui al **punto 7.3 lett. f)** relativi al possesso dei requisiti previsti dai decreti CAM devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Il ricorso all'avvalimento per le seguenti certificazioni: Certificazione di qualità UNI CEI 11352:2014, UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14000:2015 ovvero iscrizione EMAS o prove relative all'impiego di misure equivalenti, **comporta che l'ausiliaria metta a disposizione** dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.2.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse (personale, attrezzature, etc.) messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Presidente di gara o il Dirigente responsabile di contratto (DRC) richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

10.1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore complessivo del Partenariato Pubblico-Privato e precisamente di importo pari ad € 103.200,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

10.2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento su conto corrente bancario identificato dal seguente codice IBAN IT 58 T 03069 05465 100000046016, indicando la causale "Garanzia per gara PPP servizi energetici gestione impianti pubblica illuminazione Comune Figline e Incisa V.no CIG 849449897F";

- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 (GU n.83 del 10-4-2018 Suppl. Ordinario n. 16) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - prevedere espressamente:
 - > la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - > la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - > la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva nei confronti del Comune, ove rilasciata dal medesimo garante;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 30 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) sottoscritta con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La presentazione della garanzia provvisoria e della dichiarazione di impegno che non rispetti almeno una delle forme prescritte è sanabile mediante soccorso istruttorio.

La suddetta documentazione attestante l'avvenuta costituzione della garanzia fideiussoria ovvero la scansione della quietanza o della ricevuta di versamento in caso di garanzia provvisoria costituita nelle forme di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, e la dichiarazione di impegno del fideiussore devono essere inserite sul sistema Start nell'apposito spazio previsto.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

L'operatore economico per fruire di dette riduzioni:

- dichiara nella domanda di partecipazione di essere in possesso delle certificazioni e documentazione, in corso di validità, idonee a permettere la riduzione della garanzia provvisoria, specificandone gli estremi, l'ente certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni altro elemento utile e la conseguente percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla base dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- inserisce a sistema nell'apposito spazio riservato alle certificazioni la copia informatica dell'originale informatico o scansione dell'originale cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità dei certificati posseduti. Nel caso di partecipazione in forma associata il suddetto inserimento avviene a cura della mandataria/capofila/organo comune.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10.3) cauzione ex art 183, comma 13 primo periodo del d.lgs. n. 50/2016 relativa alle spese di predisposizione della proposta, a titolo di garanzia per il rimborso delle spese sostenute dal promotore per la predisposizione dell'offerta posto a base di gara ovvero, nel caso in cui il promotore decida di esercitare il diritto di prelazione, per il rimborso delle spese per la predisposizione del progetto risultato economicamente più vantaggioso.

I Concorrenti, inoltre, ivi incluso il Promotore, devono prestare, con le medesime modalità previste per la cauzione provvisoria, una cauzione di € 24.600,13 pari al 2,5% (due virgola 5 per cento) del valore dell'investimento messo a gara (€ 984.005,00).

L'importo di detta cauzione **non** è soggetto alle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sugli impianti del Comune di Figline e Incisa Valdarno è obbligatorio in quanto strettamente indispensabile e strumentale ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi ed intrinsecamente funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni di martedì e giovedì.

Il sopralluogo deve essere richiesto almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Il sopralluogo deve essere concordato quanto alla data e l'ora della visita con il RUP arch. Roberto Calussi, inviando apposita comunicazione a questa Stazione appaltante tramite la piattaforma START, specificando nell'oggetto "RICHIESTA DI SOPRALLUOGO". È inoltre possibile contattare il RUP ai seguenti recapiti diretti: r.calussi@comunefiv.it o telefonando al 055-9125218.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita

delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Il pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione non è dovuto ai sensi dell'articolo 65 del cd. "decreto Rilancio", n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) convertito dalla L. 77/2020.

13. IDENTIFICAZIONE E UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all'indirizzo: https://start.toscana.it/

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene tramite userid e password. Il certificato digitale e/ o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (Userid e password) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 055.6560174 o all'indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema START, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2015.

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00. del giorno giovedì 14.01.2021, pena l'irricevibilità, l'offerta composta da:

- A Documentazione Amministrativa
- B Documentazione tecnica
- C Documentazione Economica composta da Offerta Economica.

Si precisa che:

- il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il suddetto termine perentorio;
- la presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione. Nella sezione "Comunicazioni ricevute" relative alla gara il Sistema inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa; tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzario;
- l'offerta presentata entro il termine perentorio di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente per 180 giorni ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice;
- non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata;
- è possibile entro il termine perentorio di presentazione delle offerte ritirare l'offerta inviata;
- una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, presentare una nuova offerta.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un

apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni:
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice), è sanabile.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. CONTENUTO – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Con riferimento alla "Documentazione amministrativa" il concorrente dovrà inserire attraverso il Sistema la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, è generata dal sistema telematico con le modalità indicate nel presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

La forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (consorzio ordinario, RTI, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE).

I dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede, etc.) richiesti dal sistema telematico dell'operatore economico, tra cui l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui saranno inviate, tramite il sistema, le comunicazioni ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

I dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice.

L'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato descrittivo e prestazionale e nei suoi eventuali allegati, nello schema di contratto e nel Patto di integrità.

Le dichiarazioni:

- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato dal presente disciplinare, dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** i form on line:
 - "Forma di partecipazione / Dati identificativi" (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
 - "Modelli dinamici: inserimento dati" (passo 3 della procedura di presentazione offerta).
- Scaricare sul proprio pe il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema.

- **Firmare digitalmente** il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento "domanda di partecipazione" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare, nel Form on-line "Forma di partecipazione/Dati identificativi", i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, inoltre il consorzio deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016) e indicando le consorziate per le quali concorre alla gara;
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema;
- qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, costituiti o costituendi, la mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, i rispettivi form on line, per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione". I form on line corrispondenti ad ogni membro dell'operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

- per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, all'interno dell'apposito spazio previsto per "R.T.I. e forme multiple":
 - 1. la quota percentuale di apporto di ogni/del requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito;
 - 2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;
 - 3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;
- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad essi riferiti.

Pertanto, la domanda è prodotta e firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti o non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, e alle regole di utilizzo del Sistema Telematico. In particolare:
- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

In tali casi il bollo è, però, dovuto solo dalla mandataria (capogruppo o organo comune).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La suddetta documentazione deve essere inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio in caso di forma associata a cura della del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Modalità di pagamento del bollo

La domanda di partecipazione è soggetta all'importo di bollo ai sensi del DPR 642/1972.

L'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione deve essere del valore di Euro 16,00.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio "Comprova imposta di bollo" una dichiarazione contenente l'indicazione del codice identificativo della marca da bollo relativa al Partenariato Pubblico-Privato in oggetto.

La marca da bollo deve essere conservata in originale presso l'operatore economico partecipante alla gara.

Nel caso di partecipazione in forma associata l'importo dell'imposta di bollo dovuta deve essere commisurato al numero delle domande di partecipazione.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni siano firmate da un procuratore, il concorrente inserisce a Sistema, nell'apposito spazio riservato alla procura, l'originale informatico firmato digitalmente dal notaio ovvero copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio rogante la procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione nella documentazione di gara secondo quanto di seguito indicato. Il DGUE deve essere firmato digitalmente.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, inserisce a sistema nell'apposito spazio:

- 1) DGUE dell'ausiliaria, firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) il contratto di avvalimento in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia informatica dell'originale analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse (personale, attrezzature, etc.) messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 3.a) le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 15.3.2.;
- 3.b) la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, con la quale l'ausiliaria si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è carente il concorrente.

Le dichiarazioni previste ai punti 3.a) e 3.b) sono da rendersi tramite il modello A.2, allegato 2 al presente disciplinare, sottoscritto digitalmente dall'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

In linea con la vigente formulazione dell'articolo 80, comma 4, quinto periodo, dovrà essere altresì appositamente compilato il mod. A.1 allegato alla documentazione di gara.

Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economicofinanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di consorzi stabili dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e dagli altri consorziati, diversi dai precedenti, che apportano i requisiti di capacità tecnico professionale o economico finanziari necessari alla qualificazione del consorzio stabile.

L'inserimento del/i DGUE nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

NEL DGUE DEVE ESSERE DICHIARATO ESPRESSAMENTE ANCHE IL POSSESSO DEI REQUISITI CAM.

16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO Dichiarazioni integrative del concorrente e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Il concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, tramite il modello A.1, allegato 1 al presente disciplinare, con le quali:

1) dichiara:

- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice:
- che non ha tenuto i comportamenti di cui all'art. 80, comma 5, lettera c-bis) del codice, come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018 n. 135;
- che in relazione all'art. 80, comma 5, lettera c-ter) del codice, come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135
 - a. non ha commesso carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

oppure

- b. ha commesso carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili:

 (specificare le tipologie di inadempimento, il valore del contratto/concessione, la data cui si riferiscono, l'Amministrazione contraente e in caso di condanna al risarcimento del danno la relativa quantificazione);
- 2) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta.
- 3) accetta il protocollo di legalità sottoscritto in data 10/10/2019 ed allegato alla documentazione di gara.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- 4) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 5) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento GDPR (2016/679/UE), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

Per gli operatori economici che hanno presentato domanda per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

6)	indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, del DGUE, i seguenti estrem
	del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale di
	ovvero rilasciato dal Giudice delegato Dott del Tribunale di in
	data nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento

temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e che l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti come dalla stessa dichiarati nel proprio DGUE e nella dichiarazione integrativa.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

7) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale rilasciato dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti e per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che partecipa nella forma di raggruppamento temporaneo costituendo:

- dichiarazione attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- dichiarazione attestante l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate:

Il **modello A.1. allegato 1**, dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) dell'operatore economico ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi o aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete il suddetto modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) da tutti gli operatori economici facenti parte dell'operatore riunito. L'inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell'apposito spazio avviene a cura della del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

16.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER CONSORZIATA, AUSILIARIA

Ciascun concorrente inserisce sul sistema telematico negli appositi spazi le seguenti dichiarazioni integrative da rendersi, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, tramite il modello A.2, allegato 2 al presente disciplinare, da ciascuna consorziata esecutrice dei Consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettera b) e lettera c) del D.Lgs. 50/2016, e da ciascuna ausiliaria, con le quali:

1. dichiara:

- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice:
- che non ha tenuto i comportamenti di cui all'art. 80, comma 5, lettera c-bis) del codice, come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018 n. 135
- che in relazione all'art. 80, comma 5, lettera c-ter) del codice, come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135
 - o non ha commesso carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

oppure

- ha commesso carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili:

 (specificare le tipologie di inadempimento, il valore del contratto/concessione, la data cui si riferiscono, l'Amministrazione contraente e in caso di condanna al risarcimento del danno la relativa quantificazione);
- 2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
- **3.** dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- **4.** attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento GDPR (2016/679/UE), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

Per gli operatori economici che hanno presentato domanda per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

5.	indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, del DGUE, i seguenti estremi
	del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale di
	ovvero rilasciato dal Giudice delegato Dott del Tribunale di in
	data e che l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti come dalla
	stessa dichiarati nel proprio DGUE e nella dichiarazione integrativa.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

6. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale rilasciato dal Tribunale di

Il modello A.2. allegato 2, dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'eventuale consorziata esecutrice e consorziata che apporta i requisiti di capacità tecnico professionale o economico finanziari necessari alla qualificazione del consorzio stabile

qualora il concorrente sia un Consorzio di cui all'art. 45 c. 2 lett.c), impresa ausiliaria ed inserito sul sistema telematico da parte del concorrente negli appositi spazi predisposti sul Sistema telematico.

Il concorrente nel caso in cui il DGUE e il modello A.2. riferiti alla consorziata e all'impresa ausiliaria, siano compilati e firmati digitalmente da un procuratore inserisce a sistema nell'apposito spazio riservato alla Procura:

a) l'originale informatico firmato digitalmente dal notaio ovvero copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale della consorziata esecutrice, e dell'impresa ausiliaria risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa e firmata digitalmente dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

16.5 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente inserisce negli appositi spazi del sistema telematico:

- 7. documento attestante la garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice
- **8.** la cauzione ex art 183, comma 13 primo periodo del d.lgs. n. 50/2016 relativa alle spese di predisposizione della proposta;
- 9. copia del pagamento dell'imposta di bollo per la domanda di partecipazione;
- 10. dichiarazione di sopralluogo;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

11. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

16.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Deve essere, inoltre, **prodotta ed inserita**, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria/capofila/organo comune ed abilitato ad operare sul sistema START la seguente documentazione:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica rilasciata dal notaio dell'atto costitutivo del Raggruppamento, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, comprensivo del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia autentica rilasciata dal notaio dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

17. OFFERTA TECNICA

L' "Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) Relazione tecnica dal titolo "Criterio 1: Progetto definitivo degli interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione"

Il Progetto definitivo degli interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione proposti dall'offerente, a firma di progettista qualificato (la dichiarazione del progettista in base alla quale egli certifica di essere in possesso dei requisiti

previsti dalla normativa in vigore per la redazione del progetto definitivo deve essere resa e prodotta unitamente al progetto definitivo stesso), sarà composto dagli elaborati indicati all'art. 24 del DPR 207/2010 e smi ad esclusione dei documenti economici (es: Elenco Prezzi, Computo Metrico Estimativo, ecc). Il progetto, redatto sulla base del progetto di fattibilità allegato al presente bando ed in conformità ai criteri ambientali minimi di cui al DM 11 aprile 2008 ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 50/16, dovrà esaustivamente descrivere la proposta tecnica complessiva degli interventi inerenti il risparmio energetico, l'ammodernamento tecnologico, l'adeguamento e la messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione, offerti che, in caso di aggiudicazione, l'offerente si obbliga ad eseguire sugli impianti, ritenendone i costi compresi nella remunerazione a canone come esplicitato nella documentazione di gara. Il progetto dovrà essere corredato, fra l'altro, di:

- una relazione tecnica di sintesi degli interventi previsti e delle opere proposte, avendo cura di evidenziare le migliorie proposte rispetto al progetto di fattibilità posto a base di gara;
- una relazione descrittiva ed operativa degli interventi previsti per l'ottenimento del risparmio energetico e dell'adeguamento normativo degli impianti indicante la modalità con le quali si intende raggiungere gli obbiettivi di risparmio energetico e di adeguamento normativo proposto;
- 3. una relazione progettuale di calcolo del dimensionamento delle parti di impianto sottoposte a modifica nel progetto (cavi, centralini, corpi illuminanti, pali, lanterne ecc);
- 4. un disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- 5. schede dei materiali e dei corpi illuminanti di cui si prevede l'installazione;
- 6. relazione di calcolo del risparmio energetico ottenibile dando dimostrazione analitica dei risparmi conseguenti all'intervento proposto con dichiarazione dei consumi energetici previsti anno per anno;
- 7. elaborati grafici di dettaglio;
- 8. censimento degli impianti di livello 2, così come definito alla scheda 2 del DM 28 marzo 2018;
- 9. calcoli illuminotecnici di tutti gli impianti di pubblica illuminazione oggetto delle misure di efficienza energetica;
- 10. cronoprogramma di tutti i lavori offerti. Il cronoprogramma dovrà prevedere la tempistica per la consegna della progettazione esecutiva, per l'approvvigionamento dei materiali e per l'esecuzione dei lavori considerando trenta giorni naturali e consecutivi per l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione concedente;
- 11. lista degli interventi proposti con relative quantità;
- 12. aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza.

N.B. il <u>Computo metrico estimativo</u>, il <u>Quadro Economico</u> dei lavori e l'<u>Elenco prezzi</u> relativi al Progetto definitivo devono essere inseriti, pena l'esclusione dalla gara dell'operatore economico, negli appositi spazi previsti sulla piattaforma START dedicati all'offerta economica, come indicato al successivo paragrafo del presente disciplinare di gara. Ciò al fine di evitare che nell'offerta tecnica siano inclusi elementi costitutivi dell'offerta economica o

elementi che comunque consentano di ricostruirla. Si ricorda che nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica deve essere inserito nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica.

Sulla base della documentazione prodotta, verranno valutate la validità dell'offerta tecnica e le caratteristiche qualitative e funzionali degli interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico, come meglio specificato nella tabella di cui al successivo punto 19.1 (sub-criteri 1.1 e 1.2 di valutazione).

La documentazione redatta dal tecnico professionista abilitato ed iscritto all'Albo dovrà essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e dal tecnico professionista abilitato ed iscritto all'Albo.

b) Relazione tecnica dal titolo "Criterio 2: Qualità del servizio offerto"

La relazione, redatta in formato A4, numero massimo di facciate 10 e numero massimo di righe per pagina 50 oltre allegati (numero massimo di allegati 5 ed eventuali tavole grafiche in formato A1), contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai sub-criteri 2.1 e 2.2 di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 19.1, le caratteristiche della gestione del servizio di gestione integrata degli impianti di pubblica illuminazione che il concorrente intende offrire. Nella relazione dovrà essere data evidenza delle migliorie proposte rispetto a quanto posto a base di gara e descritto nell'elaborato denominato "7 Specificazione delle Caratteristiche del Servizio". Il concorrente dovrà dimostrare di aver compreso e acquisito le caratteristiche del servizio posto a base di gara e descrivere i beni e/o servizi ulteriori che intende offrire. A titolo esemplificativo, le proposte migliorative potranno riguardare sia le modalità organizzative e gestionali del servizio che le modalità di esecuzione delle attività di conduzione e manutenzione, con esplicitazione dei tempi di intervento/esecuzione dei lavori, professionalità coinvolte (qualifica, esperienza, abilitazioni varie), ecc. Dovrà essere data evidenza del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (art. 34 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.). Alla relazione dovranno essere allegati gli eventuali documenti riguardanti le migliorie proposte, che vadano eventualmente ad integrare o modificare, e quindi a sostituire, elaborati e/o documenti facenti parte la proposta messa a base di gara. La documentazione redatta dal tecnico professionista abilitato ed iscritto all'Albo dovrà essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e dal tecnico professionista abilitato ed iscritto all'Albo.

c) Relazione illustrativa dal titolo "Criterio 3: Proposte migliorative ed aggiuntive".

La relazione, redatta in formato A4, numero massimo di facciate 10 e numero massimo di righe per pagina 50 oltre allegati (numero massimo di allegati 5 ed eventuali tavole grafiche in formato A1), contiene una proposta tecnica che illustra, con riferimento ai sub-criteri 3.1, 3.2 e 3.3 di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 19.1, eventuali migliorie ed aggiunte rispetto agli interventi e ai servizi contenuti nella proposta messa a base di gara che il concorrente intende offrire. A titolo esemplificativo, la proposta potrà riguardare: eventuali implementazioni di tecnologie "smart city" a servizio della cittadinanza e dell'Amministrazione Comunale (come ad esempio, l'implementazione di una rete di connettività a banda ultralarga tra gli edifici comunali); installazione di videosorveglianza; ampliamento e/o eventuali estensioni degli impianti attuali; la

progettazione illuminotecnica per la valorizzazione di alcuni beni ricadenti nel patrimonio storico e culturale del territorio, come ad esempio l'implementazione di un sistema di illuminazione artistica per le facciate del centro storico; l'inclusione tra i servizi offerti e remunerati dal canone delle attività definite extracanone e descritte nell'offerta posta a base di gara; ulteriori benefit e servizi per l'amministrazione. In merito al sub-criterio 3.3, verrà valutata la proposta dell'Offerente circa le attività espletate al fine di contrastare l'obsolescenza tecnologica del parco lampade comunale a partire dal decimo anno di gestione. A titolo esemplificativo, la proposta potrà riguardare: la sostituzione completa o parziale delle lampade e/o delle sorgenti luminose a LED con tecnologia analoga o più performante, anche a seguito di attività di verifica dell'integrità delle ottiche, ecc. Le caratteristiche degli interventi e dei servizi aggiuntivi dovranno essere definite anche attraverso opportuna documentazione tecnica allegata (schede, certificazioni ecc.) e dovrà essere data evidenza del beneficio a favore dell'Amministrazione. Alla relazione dovranno essere allegati gli eventuali documenti riguardanti le migliorie ed aggiunte proposte, che vadano eventualmente ad integrare o modificare, e quindi a sostituire, elaborati e/o documenti facenti parte la proposta messa a base di gara. La documentazione redatta dal tecnico professionista abilitato ed iscritto all'Albo dovrà essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e dal tecnico professionista abilitato ed iscritto all'Albo.

d) Modulo per l'offerta tecnica - criterio 3 sub criterio 3.4 (Fornitura di energia elettrica "verde").

Dichiarazione del concorrente circa l'impegno o meno di acquistare energia verde per il 100% del fabbisogno energetico della pubblica illuminazione del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

e) Modulo per l'offerta tecnica - criterio 3 sub criterio 3.5 (Mobile App per la segnalazione dei guasti e il monitoraggio degli interventi di manutenzione).

Dichiarazione del concorrente circa l'impegno o meno di offrire, parallelamente ai canali già indicati per la segnalazione dei guasti da parte dei cittadini, l'attivazione di un'applicazione software dedicata ai dispositivi di tipo mobile, con la possibilità di tracciare data e ora della segnalazione e di seguire lo stato dell'intervento fino alla chiusura del guasto.

f) Schema di Convenzione

Lo Schema di Convenzione presentato, mantenendo la solita struttura contrattuale di quello posto a base di gara, riporta le modifiche subite per effetto della procedura adottata ed in conseguenza delle migliorie offerte. Lo Schema di Convenzione evidenzia in appendice le caratteristiche migliorative offerte rispetto a quello messo a gara e le motivazioni.

ff) Modulo per l'offerta tecnica – Criterio 4 sub-criterio 4.1 (penali)

Lo Schema di Convenzione dovrà dare evidenza della descrizione di nuove penali offerte, oltre che di quelle già previste nel progetto di fattibilità messo a gara, a tutela dell'amministrazione, allegando il Modulo per l'offerta tecnica - criterio 4 sub criterio 4.1 (Penali), con specifico riferimento al rispetto dei tempi previsti per la manutenzione ordinaria e con l'aggiunta di voci relative al contenimento del tasso di guasto annuo dei punti luce.

Lo schema di convenzione non dovrà riportare, a pena di esclusione, riferimenti economici riconducibili all'offerta economica presentata.

Lo Schema di convenzione dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto di fattibilità messo a gara, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

18 CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA

La busta economica contiene, a pena di esclusione:

18.1 OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è determinata dal ribasso percentuale, espresso con 3 cifre decimali, applicato all'importo annuo a base di gara di Euro 430.000,00 (quattrocentotrentamila/00), oltre IVA nei termini di legge, che l'operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto del presente partenariato. Il ribasso verrà applicato anche sulle annualità di canone successive alla prima.

Nell'offerta economica gli operatori economici devono indicare inoltre:

- nell'apposito spazio "oneri della sicurezza afferenti l'impresa", la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto del partenariato.

- nell'apposito spazio "costo della manodopera", la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

Gli "oneri della sicurezza afferenti l'impresa" e il "costo della manodopera":

- costituiscono un di cui dell'offerta economica.

Per presentare l'offerta economica il concorrente dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il form on line al passo 5 della procedura;
- Scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche:
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

L'offerta economica deve essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18.2 RIBASSO OFFERTO SUI LISTINI DI RIFERIMENTO

Il ribasso percentuale, espresso con 3 cifre decimali, sui listini di riferimento per lavori e servizi accessori rispetto a quelli previsti nell'offerta dell'operatore e remunerati dal canone.

Per presentare l'offerta economica il concorrente dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il questionario on line al passo 5 della procedura;
- Scaricare sul proprio pe il documento "Ribasso offerto sui listini di riferimento" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "Ribasso offerto sui listini di riferimento" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento "Ribasso offerto sui listini di riferimento" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'offerta di ribasso offerto sui listini di riferimento, **a pena di esclusione**, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

L'offerta deve essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

18.3 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ASSEVERATO

Il Piano Economico – Finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di revisione. Il piano deve consentire una valutazione della fattibilità finanziaria degli investimenti offerti dal concorrente e definire le modalità di reperimento dei fondi necessari per la loro realizzazione. In particolare, il piano dovrà contenere:

✓ la durata proposta del contratto pari a 12 anni;

- ✓ l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione;
- ✓ la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti proposti (interventi posti a base di gara e interventi migliorativi proposti dal concorrente);
- ✓ la dimostrazione della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire il costo dell'investimento;
- ✓ la specificazione degli incentivi ottenibili con gli interventi proposti e la quantificazione degli stessi.

Il piano economico e finanziario dovrà essere corredato da una Matrice dei Rischi indicante l'allocazione dei rischi tra appaltatore e appaltante nel rispetto di quanto previsto nella documentazione di gara e nello schema di contratto. Inoltre, dovrà essere corredato da una Dichiarazione del concorrente indicante le spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, nel rispetto dei limiti dell'art. 183 commi 9 e 15 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il piano economico e finanziario, la matrice dei rischi e la dichiarazione di cui all'art.183 commi 9 e 15 D.Lgs. 50/2016 dovranno essere firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Nel Piano Economico Finanziario dovranno essere aggiunte dall'operatore economico le seguenti voci:

- 1. Rimborsare al Comune di Figline e Incisa Valdarno l'incentivo del 2% del valore riferito ai lavori per funzioni tecniche ex art. 113 del Codice nei modi e termini previsti dal vigente regolamento comunale.
- 2. Rimborsare al Comune di Figline e Incisa Valdarno le spese sostenute per la nomina della commissione di gara stimabili in € 5.000,00, oltre IVA.
- 3. Rimborsare al Comune di Figline e Incisa Valdarno l'importo di € 18.000,00, oltre IVA, alla stipula del contratto per l'attività svolta dalla stessa in base alla convenzione sottoscritta con la Società Consortile Energia Toscana s.c.a r.l. in data 17 maggio 2019.
- 4. Rimborsare al Comune di Figline e Incisa Valdarno le spese di pubblicazione del bando e degli altri avvisi di procedura, stimabili in complessivi € 2.000,00.

18.4 ELENCO DEI PREZZI UNITARI

L'operatore economico dovrà inserire, nell'apposito spazio sulla piattaforma START denominato "Elenco dei Prezzi Unitari", l'elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi che ha elaborato riferito al Progetto definitivo e comprensivo delle migliorie offerte presentate all'interno della documentazione tecnica.

L'elenco dei prezzi unitari e l'eventuale analisi dovranno essere redatte dal tecnico professionista abilitato ed iscritto all'Albo e firmate digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e dal tecnico professionista abilitato ed iscritto all'Albo.

18.5 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

L'operatore economico dovrà inserire, nell'apposito spazio sulla piattaforma START denominato "Computo Metrico Estimativo", il computo metrico estimativo che ha elaborato riferito al Progetto definitivo e comprensivo delle migliorie offerte presentate all'interno della documentazione tecnica.

Il Computo Metrico Estimativo dovrà essere redatto dal tecnico professionista abilitato ed iscritto all'Albo e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e dal tecnico professionista abilitato ed iscritto all'Albo.

18.6 QUADRO ECONOMICO

L'operatore economico dovrà inserire, nell'apposito spazio sulla piattaforma START denominato "Quadro economico", il quadro economico che ha elaborato riferito al Progetto definitivo e comprensivo delle migliorie offerte presentate all'interno della documentazione tecnica, contenente tutte le voci previste agli articoli 16 e 22 del DPR 207/2010.

Il Quadro economico dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

N.B. Si precisa che ai documenti di cui ai precedenti punti, Piano Economico e Finanziario e Matrice dei Rischi, Elenco dei prezzi unitari, Computo metrico estimativo e Quadro economico, non sarà attribuito alcun punteggio economico, ma saranno oggetto di una valutazione di rispondenza con gli elementi contenuti all'interno dell'offerta tecnica e dell'offerta economica di cui al presente disciplinare.

Il Piano Economico Finanziario e la Matrice dei Rischi, l'Elenco dei prezzi unitari, il Computo Metrico Estimativo e il Quadro economico devono essere sottoscritti:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del

raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

18.7 DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

Per esigenza di riservatezza i segreti tecnici e commerciali sono richiesti nella "Documentazione Economica".

Il concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, tramite il modello "Dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali", messo a disposizione sul sistema telematico tra la documentazione di gara, con le quali: autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

Il modello "Dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali", corredato da eventuale documentazione allegata, in formato elettronico, dovrà essere sottoscritto con <u>firma digitale</u> dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti il suddetto modello potrà essere sottoscritto, con firma digitale, anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

Il predetto modello dovrà essere inserito nel sistema nell'apposito spazio "Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali".

19 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il Partenariato Pubblico-Privato è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI	PUNTI		SUB-CRITERI DI	Criteri	PUNTI	PUNTI	PUNTI
	VALUTAZIONE	MAX		VALUTAZIONE	MOTIVAZIONALI	D	Q	T
1	Progettazione degli interventi di adeguamento normativo ed efficientament o energetico degli impianti di pubblica illuminazione	30	1. 1	Validità dell'offerta tecnica	Verrà valutata l'organicità e la coerenza fra i vari elaborati del progetto definitivo presentato, delle tempistiche previste nel cronoprogramma, e degli interventi proposti, migliorativi rispetto al progetto posto a base di gara. Inoltre, sarà valutato l'approfondimento svolto per la verifica e l'eventuale aggiornamento della classificazione illuminotecnica delle strade/aree comunali.	15	MAX	MAX
			1. 2	interventi di adeguamento	Verranno valutate le caratteristiche qualitative e funzionali	15		

				T			
					illuminanti nel		
					contesto,		
					valorizzazione del		
					patrimonio costruito e		
					del paesaggio ecc.).		
2	Qualità del	20	2.	Valutazione delle	1 55	10	
4	`	20	l	modalità e delle	1	10	
	servizio		1		proposta migliorativa		
	offerto			tempistiche	rispetto alla proposta		
				legate alle	di gestione del servizio		
				attività di	di illuminazione		
				conduzione degli	pubblica posta a base		
				impianti	di gara per quel che		
					riguarda l'attività di		
					conduzione degli		
					impianti. A titolo		
					esemplificativo, le		
					proposte migliorative		
					potranno riguardare sia		
					le modalità		
					organizzative		
					gestionali del servizio		
					che le modalità di		
					esecuzione delle		
					attività legate alla		
					conduzione (ad es.		
					accensione e		
					spegnimento; pronto		
					intervento e messa in		
					sicurezza; sistema		
					informativo;		
					censimento e		
					costruzione e gestione		
					dell'anagrafica tecnica;		
					call/contact center;		
					controllo dei consumi;		
					- 1		
					sistema di regolazione		
					del flusso). Sarà		
					valutata positivamente		
					l'offerta che, tra le		
					altre, proporrà una		
					riduzione delle		
					tempistiche legate al		
					pronto intervento e		
					messa in sicurezza,		
					oltre ad un sistema		
					informativo che		
					agevoli		
					l'Amministrazione		
					nell'attività di		
					controllo e		
					rendicontazione,		
					rendicontazione,		

					attraverso l'indicazione degli interventi eseguiti, delle attività manutentive svolte, dei risultati conseguiti, dei consumi registrati e delle ore di funzionamento degli impianti.		
			2. 2	Valutazione delle modalità e delle tempistiche legate alle attività di manutenzione degli impianti	Verrà premiata la proposta migliorativa rispetto alla proposta di gestione del servizio di illuminazione pubblica posta a base di gara per quel che riguarda in particolare le attività manutentive. A titolo esemplificativo, le proposte migliorative potranno riguardare sia le modalità organizzative gestionali del servizio che le modalità e tempistiche di esecuzione degli interventi di manutenzione e/o riparazione.	10	
3	Proposte migliorative ed aggiuntive	15	3. 1	Interventi aggiuntivi	È oggetto di valutazione la proposta di interventi aggiuntivi che potranno, a titolo esemplificativo, riguardare: eventuali implementazioni di tecnologie "smart city" a servizio della cittadinanza e dell'amministrazione, come ad es. espandere la rete di connettività a banda ultralarga agli edifici comunali; videosorveglianza; ampliamento e/o estensioni degli impianti IP; la	3	

			progettazione		
			illuminotecnica per la		
			valorizzazione di		
			alcuni beni ricadenti		
			nel patrimonio storico		
			e culturale del		
			territorio; ulteriori		
			benefit per		
			l'Amministrazione.		
		Servizi	È oggetto di		
		aggiuntivi	valutazione la proposta		
			di servizi aggiuntivi,		
			che potranno, a titolo		
			esemplificativo,		
			riguardare anche le		
			attività extracanone		
			comprese nell'offerta a		
	2				
	3.		base di gara (ad es.	3	
	2		verifiche		
			illuminotecniche in		
			sito, predisposizione		
			del PRIC, risoluzione		
			delle interferenze		
			dovute a carichi		
			esogeni, assistenza per		
			il SEAP, piano di		
			comunicazione).		
		Attività per il			
		contrasto	valutazione la proposta		
		dell'obsolescenz	di attività di contrasto		
		a tecnologica del	all'obsolescenza		
			tecnologica del parco		
		comunale			
	,	Comunaic	lampade comunale a		
	3.		partire dal 10° anno di	5	
	3		gestione del servizio in		
			modo da garantire		
			all'amministrazione		
			comunale il		
			funzionamento degli		
			stessi anche dopo la		
			scadenza del contratto.		
		Fornitura di	Verrà attribuito un		
			punteggio premiante a		
		"verde"	chi si impegna ad		
	3.		offrire energia verde		2
	4		per il 100% del		۷
			fabbisogno della		
			pubblica		
			illuminazione.		
	2	Mobile Ann non			2
	3.		Verrà attribuito un		2
1 1 1	5	la segnalazione	punteggio premiante a		

				dei guasti e il monitoraggio degli interventi di manutenzione	chi si impegna ad offrire, oltre ai canali già indicati per la segnalazione dei guasti da parte dei cittadini, l'attivazione di un'applicazione software dedicata ai dispositivi di tipo mobile, con la possibilità di tracciare data e ora della segnalazione e di seguire lo stato dell'intervento fino alla chiusura del guasto.			
4	Schema di Convenzione	5	4. 1	Penali	Verrà attribuito un punteggio premiante a chi provvederà a rivedere la consistenza e l'importo delle penali a tutela dell'amministrazione.	5		
	Totale	70				66	0	4

19.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

N°				SUB-CRITERI DI	Criteri	PUNTI	PUNTI Q	PUNTI
	CRITERI DI	PUNTI		VALUTAZIONE	MOTIVAZIONALI	D	MAX	T
	VALUTAZIONE	MAX			(CRITERI	MAX		MAX
					QUALITATIVI)			
1	Offerta	30	1.1	Ribasso			27	
	economica			percentuale sul				
				canone annuale				
				del servizio offerto				

	Ribasso offerto sui listini di riferimento per lavori e servizi accessori rispetto a quelli offerti e remunerati dal canone	3	
	30		

19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie.

La Commissione giudicatrice determina i coefficienti V(a)i relativi a ciascun sub criterio di natura qualitativa attraverso la **media** dei coefficienti, variabili tra 0 e 1 con approssimazione alla terza cifra decimale, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie".

Nell'applicazione del metodo del confronto a coppie ogni commissario, per il calcolo di ogni coefficiente V(a)i:

- determina la preferenza fra ogni coppia di offerte attraverso la seguente tabella:

preferenza massima: 6 punti
preferenza grande: 5 punti
preferenza media: 4 punti
preferenza piccola: 3 punti
preferenza minima: 2 punti

- parità: 1 punto

- assegna il valore 1 all'offerta che ha riportato la più alta somma delle preferenze e ad ogni altra offerta un valore calcolato in proporzione alla somma delle preferenze ottenute.

Per ognuno dei sub criteri 1.1), 1.2), 2.1), 2.2), 3.1), 3.2), 3.3) e 4.1), qualora il numero delle offerte da sottoporre a valutazione sia minore di tre, in sostituzione del metodo del confronto a coppie, il coefficiente sarà determinato nel seguente modo:

- 1) calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (media sui commissari);
- 2) si procede, quindi, a trasformare la media dei valori attribuiti da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta ed assegnando ad ogni altra offerta un valore calcolato in proporzione alla media ottenuta.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

19.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, a ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base della seguente:

Formula con "interpolazione lineare"

V(a)	=	Ra/Rmax	
dove:			
V(a)	=	coefficiente attribuite	all'offerta economica concorrente i-esimo
Ra	=	ribasso percentuale d	lell'offerta del concorrente i-esimo (a);
Rmax	=	ribasso percentuale d	lell'offerta più conveniente.

Per il sub criterio 1.1, il concorrente presenta la propria offerta economica espressa in termini di ribasso percentuale (tre decimali dopo la virgola) sul canone annuo di disponibilità a base di gara e al netto di IVA (pari a euro 430.000,00). Il ribasso verrà applicato anche sulle annualità di canone successive alla prima.

Per il sub criterio 1.2, il concorrente presenta la propria offerta economica espressa in termini di ribasso percentuale (tre decimali dopo la virgola) sui listini di riferimento (in ordine decrescente di priorità: Prezzario LLPP della Regione Toscana; Prezzi Informativi dell'Edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile – DEI Prezzario di Impianti Elettrici; Listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti – ASSISTAL) per eventuali lavori e servizi aggiuntivi non compresi nella remunerazione del canone.

Per ognuno dei due sub criteri, il punteggio economico, arrotondato (per eccesso/per difetto) alla terza cifra decimale, da assegnare all'offerta economica del concorrente (a) si ottiene moltiplicando V(a) per il punteggio massimo attribuibile.

19.5 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio, al fine di coniugare i principi di efficienza e celerità nell'affidamento dei contratti pubblici, secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

 $C(a)=\sum n [Wi*V(a)i]$

Dove

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (punteggio complessivo) dell'**offerta** (a); n = numero totale dei requisiti;

Wi= punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; $\sum n =$ sommatoria

Il risultato del prodotto [Wi*V(a)i] viene arrotondato per eccesso/difetto alla seconda cifra decimale.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

20 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso il Palazzo comunale di Piazza Municipio n. 5 (Incisa Valdarno) e sarà comunicata ai concorrenti tramite la piattaforma START almeno cinque giorni prima e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite il sistema telematico.

Il Presidente della Commissione di gara procederà operando attraverso il Sistema a:

- aprire le offerte presentate accedendo all'area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e pertanto il relativo contenuto non sarà visibile né al Presidente, né alla stazione appaltante, né ai concorrenti, né a terzi; il Sistema pertanto consentirà l'accesso alla Documentazione Amministrativa;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; per la verifica dei requisiti tecnico-professionali di partecipazione si avvale dell'ausilio del RUP;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- procedere all'abilitazione alla gara dei concorrenti.

Trasmette i verbali delle sedute dai quali risultano le ammissioni e le esclusioni al RUP – che adotta il relativo provvedimento, ove competente – e sospende la seduta.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dell'offerta tecnica e di trasferimento della stessa alla commissione giudicatrice: l'offerta tecnica resterà segreta, chiusa e bloccata a Sistema fino alla seduta pubblica successiva all'adozione del provvedimento di ammissione ed esclusione dei concorrenti. I commissari sono abilitati ad accedere con specifiche credenziali all'area riservata della procedura di gara sul Sistema Telematico stesso.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

22 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Dopo le ammissioni e le esclusioni e la nomina della Commissione giudicatrice, viene convocata la seduta pubblica per l'apertura delle offerte tecniche.

Le sedute pubbliche di gara relative all'apertura e verifica delle offerte tecniche ed economiche sono gestite dalla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice procederà tramite il sistema telematico a:

- sbloccare ed aprire le offerte tecniche e a verificarne la regolarità formale e consistenza;
- escludere le eventuali offerte tecniche irregolari e trasmettere i verbali al RUP per l'adozione dei relativi atti.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Terminata la valutazione delle offerte tecniche la Commissione convoca la seduta pubblica; in seduta pubblica dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche ed inserisce detti punteggi nel sistema telematico, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura delle offerte economiche compreso l'eventuale dettaglio economico e ne verifica la regolarità formale.

La Commissione approva sul sistema telematico, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, a seguito dell'esito della valutazione dell'offerta economica, la documentazione economica al fine di permettere al sistema, in modo automatico, di attribuire i punteggi totali e formulare la classifica della gara.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

La Commissione:

- se la migliore offerta non è anomala ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice, formula la proposta di aggiudicazione al Dirigente Responsabile del contratto (DRC) o segnala al RUP la presenza di elementi specifici di anomalia relativamente alla migliore offerta, restando impregiudicata in tal caso la volontà da parte del DRC di attivare o meno la verifica di congruità;
- se la migliore offerta è anomala, trasmette i verbali di gara e l'offerta al Responsabile Unico del procedimento (RUP) che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Dirigente Responsabile del contratto che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa e nella Documentazione Tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. Il RUP per la verifica di cui all'art. 97 comma 5, lettera d) del Codice richiede al concorrente le spiegazioni relative al costo della manodopera indicato nell'offerta economica, non modificabile, che dovranno contenere almeno l'indicazione, in relazione ad ogni singola prestazione le risorse impiegate, il contratto collettivo applicato, il livello di inquadramento contrattuale, il tempo impiegato di ciascuna risorsa,

il costo complessivo del lavoro per ogni singola prestazione evidenziando l'importo relativo alla retribuzione complessiva e quello relativo agli oneri previdenziali ed assistenziali (compreso T.F.R. ed altro).

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 24.

24 AGGIUDICAZIONE DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

Ad esito della verifica, la Commissione procederà a riconvocare una nuova seduta pubblica in cui darà comunicazione ai presenti in relazione all'esito delle verifiche, quindi formulerà la graduatoria provvisoria specificando che:

• Nel caso in cui il Promotore abbia partecipato alla procedura di gara e non risulti essere primo in graduatoria provvisoria, la Stazione Appaltante provvederà ad informare il Promotore della facoltà di adeguare la propria proposta a quella giudicata più conveniente dall'Amministrazione. Al Promotore saranno concessi 15 giorni naturali e consecutivi per prendere visione dell'offerta formulata dal primo in graduatoria e formalizzare la disponibilità di adeguare la propria proposta a quella giudicata più conveniente dall'Amministrazione.

Ai soli fini della formulazione della graduatoria, si precisa che:

- Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
- Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Nel caso in cui il Promotore si avvalga della facoltà di adeguare la propria offerta a quella giudicata più conveniente per il Comune di Figline e Incisa Valdarno, sarà formalmente ritenuto affidatario dell'appalto.

Nel caso in cui il Promotore dovesse rinunciare a tale facoltà, la Stazione Appaltante confermerà il risultato della procedura di gara, dandone specifica comunicazione all'aggiudicatario e al concorrente arrivato secondo, procedendo quindi, nei termini di legge, all'aggiudicazione dell'appalto.

Nel caso in cui il Promotore non si avvalga della facoltà di adeguare la propria offerta a quella ritenuta più conveniente per l'Amministrazione concedente, l'aggiudicatario sarà tenuto a riconoscere al Promotore l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta presentata e posta a base di gara nei limiti indicati nel comma 15 dell'art. 183 del D.lgs. 50/2016 e

nell'allegato Progetto di fattibilità previa presentazione, da parte del Promotore, della relativa fattura.

Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9 dello stesso articolo sopra citato.

L'importo delle spese è quantificato dal Promotore, nel rispetto del limite di cui all'articolo 183, comma 9, del D.lgs. 18.06.2016 n. 50, in Euro 22.100,00 oltre Iva di legge.

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al punto 23, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, tramite sistema telematico, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.
- richiedere laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

L'Amministrazione richiede tramite sistema telematico, ai sensi dell'art. 16 L.R. 38/2007 e dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli artt. 47, 48 e 49 del D.Lgs. 81/2008, la seguente documentazione a comprova degli adempimenti, nei casi in cui il concorrente sia tenuto, derivanti dai suddetti articoli:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui agli artt. 17, comma 1, lett. b) e 31 del D.Lgs. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall'art. 41 del Decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, comma 1, lett. a) e 28 del D.Lgs. 81/2008 oppure, nei casi previsti dall'art. 29, comma 5, dello stesso Decreto, l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi;
- l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica** il Partenariato Pubblico-Privato.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

I controlli verranno effettuati sul concorrente aggiudicatario e sull'eventuale ausiliaria. Qualora l'Amministrazione riscontri motivi di esclusione, procede alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti.

In caso di esito negativo delle verifiche sull'aggiudicatario, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui il Partenariato Pubblico-Privato non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

25 MODIFICHE SUCCESSIVE ALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE

La stazione appaltante ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di apportare al progetto definitivo, da questi presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, è onere del promotore procedere alle modifiche contrattuali necessarie per l'approvazione nonché di tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incrementi di spese per il Comune.

Se il progetto non necessita di modiche progettuali si procede direttamente alla sottoscrizione dell'appalto.

Qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, il Comune ha facoltà di richiedere progressivamente agli offerenti in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto del promotore alle stesse condizioni proposte dal promotore e non accettate dallo stesso.

In questo caso si revoca l'aggiudicazione definitiva efficace verso il promotore.

Si eseguono le verifiche sui requisiti generali speciali del diverso offerente.

Si disporrà - in esito alle verifiche – l'aggiudicazione definitiva efficace verso il diverso offerente.

Si provvederà all'approvazione del progetto modificato.

Il nuovo affidatario sarà tenuto a versare all'originario promotore le spese per la redazione dell'offerta nella misura massima del 2,5 % dell'investimento stimato a base di gara cioè nella misura massima di € 24.600,13 oltre IVA.

Infine, si procederà alla sottoscrizione del contratto.

26 STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni *(stand still)* dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. lgs. n. 50/2016 e del Regolamento comunale in materia

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di Partenariato Pubblico-Privato, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

La garanzia definitiva deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, autenticata da notaio e deve avere come beneficiario il Comune di Figline e Incisa Valdarno.

L'aggiudicatario, inoltre, deve fornire al Comune di Figline e Incisa Valdarno e/o deve munirsi, in conformità a quanto previsto e disciplinato dalla Legge, delle seguenti garanzie:

- 1. Polizza assicurativa del progettista. A garanzia dei rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano determinare nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, con specifico riferimento ai lavori progettati, i soggetti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della esecutiva dovranno essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, della polizza di responsabilità civile professionale. Tale polizza con massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori, conforme al D.M. 12/03/2004 n. 123 (schema tipo 2.2), dovrà decorrere dalla data di inizio lavori e terminare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
- 2. **Polizza assicurativa sull'esecuzione dei lavori**. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo, l'aggiudicatario è tenuto a stipulare una polizza "All Risks Tutti i rischi del costruttore", con primaria compagnia assicurativa, come da Schema tipo 2.3

del D.M. 12 marzo 2004, n. 123, relativa a tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati che tenga indenne il Committente a copertura:

- dei danni e maggiori oneri dovuti agli errori od omissioni in sede di progettazione esecutiva, per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di un milione di euro, IVA esclusa;
- danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione e dell'attività di conduzione e manutenzione degli impianti, per un massimale non inferiore all'importo delle opere da realizzare;
- danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori e dell'attività di conduzione e manutenzione degli impianti, il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Devono essere previste le seguenti deroghe alle condizioni di polizza:

- con riferimento alla Copertura assicurativa dei danni delle opere durante l'esecuzione e garanzia di manutenzione:
- a) deroga all'art. 2, lettera e) Schema tipo 2.3 del D.M. 12 marzo 2004, n.123: estensione di validità dell'assicurazione anche in carenza dell'individuazione, in polizza, dei lavori subappaltati e delle imprese subappaltatrici;
- b) deroga all'art. 3, commi 4, 5, 6 e 7 Schema tipo 2.3 del D.M. 12 marzo 2004, n.123: estensione dell'assicurazione ai danni da azioni di terzi (scioperi sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, urto di veicoli), ai danni da forza maggiore, ai danni da errori di progettazione e ai maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità.
- con riferimento alla Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere:
- c) inserimento della clausola "Pluralità di associati RC incrociata";
- d) deroga all'art. 12, lettere l) e m) Schema tipo 2.3 del D.M. 12 marzo 2004, n.123: estensione dell'assicurazione ai danni a cose da rimozione, franamento o cedimento del terreno e ai danni a cavi e/o condutture sotterranee;

La sopra indicata copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'aggiudicatario è tenuto a trasmettere all'Amministrazione concedente copia della polizza a semplice richiesta dell'Amministrazione stessa, prima della stipula del contratto e/o almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, in caso di consegna anticipata rispetto alla sottoscrizione del contratto.

3. Dalla data di inizio del servizio dovrà essere presentata cauzione di cui all'art. 183, comma 13, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016.

Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo

operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

4. Manutenzione ordinaria e programmata degli impianti di pubblica illuminazione. L'aggiudicatario è obbligato a stipulare una polizza assicurativa per danni eventualmente prodotti dalla sua attività alla Stazione appaltante a causa di qualsiasi danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti o opere, verificatisi nel corso del contratto, volta a coprire le responsabilità civili del gestore per danni causati a terzi. Il massimale è di € 1.000.000,00 unico. La sopra indicata copertura assicurativa decorrerà dalla data di inizio dell'attività oggetto dell'appalto e cesserà al termine di tale periodo e non potrà essere modificata se non con il preventivo consenso dell'Amministrazione. Relativamente alla garanzia postuma, la copertura assicurativa avrà validità fino a 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione della copertura assicurativa. Nel caso di copertura assicurativa con pagamento del premio per periodi annuali, l'affidatario è obbligato a produrre all'Amministrazione copia documentale dell'avvenuto pagamento di rinnovo indicante il periodo per il quale è stato pagato il premio. L'affidatario è tenuto a trasmettere all'Amministrazione appaltante copia della polizza predetta, a semplice richiesta dell'Amministrazione stessa, prima della stipula del contratto e/o almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio del periodo di gestione.

Il contratto di Partenariato Pubblico-Privato è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 1. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a 2.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 184 del D.lgs 50/2016, l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una **società di progetto** in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile.

L'ammontare minimo del capitale sociale della società dovrà essere di € 430.000,00.

In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

La società così costituita diventa l'affidataria, subentrando nell'appalto all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto.

I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società sopra indicate si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.

Per effetto del subentro da parte della società di progetto, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa l'affidataria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente.

Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito.

In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Lo stipulando contratto stabilisce le modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi dell'affidatario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.

L'aggiudicatario dovrà produrre il progetto esecutivo entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto da parte del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal D. Lgs 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ferme le modifiche e gli adempimenti che si terranno necessari per l'armonizzazione della normativa nazionale alle disposizioni UE, nonché degli interventi legislativi europei o nazionali e/o provvedimenti delle autorità di controllo successivi alla pubblicazione della presente informativa

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

28.1 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle dichiarazioni integrative, nel "DGUE" vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione), del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bandi di gara nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

28.2 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli in modo esatto ed avverrà mediante misure fisiche, tecniche e organizzative adeguate a garantirne la sicurezza e la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti, dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale. I dati degli interessati acquisiti saranno utilizzati dagli incaricati al trattamento esclusivamente per lo svolgimento delle attività di competenza.

Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

28.3 CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009.

28.4 DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i seguenti diritti:

- Diritto di accesso (art.15 GDPR): L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali.
- Diritto di rettifica e cancellazione (artt.16-17 GDPR): L'interessato ha il diritto di richiedere la rettifica e la cancellazione dei dati personali che non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati.

- Diritto di limitazione di trattamento (art.18 GDPR): L'interessato ha il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati quando ricorre una delle ipotesi di cui all'art.18 GDPR.
- Diritto alla portabilità dei dati (art.20 GDPR): L'interessato ha il diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.
- Diritto di opposizione (art.21 GDPR): L'interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati che lo riguardano basati sulla condizione di liceità del legittimo interesse pubblico e dell'esercizio di pubblici poteri, compresa la profilazione.
- Diritto di revoca del consenso: L'interessato ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati in qualsiasi momento, restando ferma la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
- Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
- I diritti di cui sopra potranno essere esercitati nei nostri confronti scrivendo all'indirizzo email privacy@comunefiv.it. L'esercizio dei suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12, GDPR.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 come modificato dal D. Lgs 101/2018 e ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679.

28.5 TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Figline e Incisa Valdarno.

Responsabile interno del trattamento dei dati è il dirigente responsabile del Contratto Arch. Roberto Calussi.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana,

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema, del Comune di Figline e Incisa Valdarno assegnati alle strutture interessate dal presente Partenariato Pubblico-Privato.